

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

80 / 2022 del 15/03/2022

Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDO "LEON" (LOMBARDY EARTH OBSERVATION NETWORK)

OGGETTO: PRESA D'ATTO ACCORDO "LEON" (LOMBARDY EARTH OBSERVATION NETWORK)

vista la seguente proposta di deliberazione n. 146/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. h) della predetta L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, AREU *"assicura, in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale, attività scientifiche e di ricerca su modelli organizzativi relativi agli ambiti di competenza valorizzando l'esperienza dell'emergenza urgenza con particolare riferimento allo sviluppo dell'attività formativa"*;

CONSIDERATO che AREU ha avviato un progetto specifico volto all'istituzione di una rete regionale di ricerca e sviluppo sull'Earth Observation, che si è concretizzato nel testo concordato di accordo denominato "LEON" (Lombardy Earth Observation Network) con:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA);
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della Regione Lombardia (ERSAF);
- Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE);
- La Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA);
- Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IREA);
- Scuola Universitaria Superiore IUSS – Pavia (IUSS);
- Politecnico di Milano (POLIMI);
- Università degli studi di Milano (UNIMI);
- Università degli studi di Milano Bicocca (UNIMIB);
- Università degli studi di Pavia (UNIPV);

ATTESO che il progetto "LEON" si prefigge quale scopo specifico la promozione e la cooperazione tra le Università, i Centri di Ricerca, le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Sistema Regionale nelle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie dell'Earth Observation da piattaforme satellitari, aeree e da droni, nelle seguenti aree tematiche:

- ambiente e cambiamenti climatici;

- agricoltura e foreste;
- gestione del territorio;
- risorse idriche, nivali e naturali;
- prevenzione dei rischi naturali ed antropici e gestione delle emergenze;
- beni culturali;

PRESO ATTO che ARPA Lombardia ha chiesto, con nota prot. n. 2022/2742 del 17.02.2022, alle varie parti (Pubbliche Amministrazioni, Enti del Sistema Regionale della Lombardia e altri Enti operanti in Lombardia) di avviare l'iter di approvazione formale dell'Accordo "LEON";

EVIDENZIATO, altresì, che:

- l'accordo è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024;
- l'accordo e i conseguenti accordi attuativi non prevedono scambio di denaro tra le parti, e ciascuna parte provvederà con proprie risorse alle attività previste nel Piano di Lavoro;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare lo schema di accordo non oneroso per l'istituzione della rete regionale di ricerca e sviluppo sull'Earth Observation LEON (Lombardy Earth Observation Network), allegato quale parte integrante del presente provvedimento, autorizzandone la firma;
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
3. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
4. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**Accordo di Collaborazione
per la istituzione della rete regionale di ricerca e sviluppo
sull'Earth Observation
LEON
(Lombardy Earth Observation Network)**

TRA

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (di seguito denominata "**AREU**" o "Parte"), con sede legale in Viale Monza 223 – 20126 Milano e sede amministrativa in Via Alfredo Campanini 6 - 20124 Milano, CF 11513540960 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Alberto Zoli.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (di seguito denominata "**ARPA**" o "Parte"), con sede in Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano, CF 13015060158, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fabio Carella.

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della Regione Lombardia (di seguito denominato "**ERSAF**" o "Parte"), con sede in Via Pola 12 - 20124 Milano, CF 03609320969, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Massimo Ornaghi.

La Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica EUCENTRE (di seguito denominata "**EUCENTRE**" o "Parte"), con sede in Via Adolfo Ferrata 1, 27100 – Pavia, CF 02009180189, legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Riccardo Pietrabissa, nato a Pisa il 16 luglio 1956.

La Fondazione Lombardia per l'Ambiente (di seguito denominata "**FLA**" o "Parte"), con sede in Via Pola 12, 20124 Milano, CF 08365380156, Ente del Sistema Regionale di cui all'art. 1 della l.r. 30/2006 e della successiva l.r. 14/2010, rappresentata legalmente dal Presidente, Avv. Matteo Fumagalli, nato a Lecco il 3 gennaio 1975.

L'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "**IREA**" o "Parte"), con sede istituzionale in Via Diocleziano 328, 80124 Napoli (NA), rappresentato per la firma del presente atto dal Dott. Francesco Soldovieri, Direttore dell'Istituto stesso.

La Scuola Universitaria Superiore IUSS – Pavia (di seguito denominata "**IUSS**" o "Parte"), con sede in Piazza della Vittoria, 15 – 27100 Pavia, CF 96049740184, rappresentata dal Rettore Prof. Riccardo Pietrabissa, nato a Pisa il 16 luglio 1956, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2019.

Il Politecnico di Milano (di seguito denominato "**POLIMI**" o "Parte"), con sede in Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, CF 80057930150, rappresentato dal Rettore Prof. Ferruccio Resta, nato a Bergamo il 29 agosto 1968, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012.

L'Università degli studi di Milano (di seguito denominata "**UNIMI**" o "Parte"), con sede in Via Festa del Perdono 7, 20122 – Milano, (CF 80012650158- P.I. 03064870151 – PEC unimi@postecert.it), operante ai fini del presente Accordo nell'interesse del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali con sede a Milano in via Celoria 2, il Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio, con sede a Milano in Via Mangiagalli 34 e il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, con

sede a Milano in Via Celoria 2, e rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo.

L'Università degli studi di Milano Bicocca (di seguito denominata **"UNIMIB"** o **"Parte"**), con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, CF 12621570154, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni.

L'Università degli studi di Pavia (di seguito denominata **"UNIPV"** o **"Parte"**), con sede in Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia CF 80007270186, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano il 7 Marzo 1966, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 23 settembre 2019.

di seguito denominate congiuntamente **"Parti"**

PREMESSO CHE

Le Parti rappresentano Università e Centri di Ricerca della Lombardia che svolgono attività di ricerca e sviluppo a livello nazionale ed internazionale sull'Earth Observation, sulle molteplici discipline connesse e sulle applicazioni che sfruttano le informazioni fornite dall'Earth Observation.

Le Parti rappresentano altresì Pubbliche Amministrazioni, Enti del Sistema Regionale della Lombardia ed altri Enti operanti in Lombardia che utilizzano da tempo e a livello operativo le tecnologie dell'Earth Observation.

La Lombardia, per la complessità del territorio e delle dinamiche socio-economiche, potrebbe diventare un laboratorio ideale per mettere a punto soluzioni innovative di Earth Observation che potrebbero poi essere trasferite ad altre realtà extra-regionali.

Una condizione perché ciò si realizzi è una più stretta cooperazione tra le Università e i Centri di Ricerca aventi sede in Lombardia e gli utilizzatori delle soluzioni dell'Earth Observation, in primis gli Enti Regionali della Lombardia.

Le Parti concordano nel favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il trasferimento scientifico e tecnologico tra le Università e gli Enti di Ricerca e gli Enti del Sistema Regionale della Lombardia e si impegnano nel valorizzare i risultati della ricerca scientifica.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

1. Le Parti, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sottoscrivono il presente Accordo finalizzato a istituire la rete regionale lombarda di ricerca di sviluppo sull'Earth Observation, denominata **"Lombardy Earth Observation Network"** (di seguito denominata: **"LEON"**).
2. Lo scopo di LEON è quello di promuovere, con modalità da concordarsi e da declinare in uno specifico Piano di Lavoro, la cooperazione tra le Università, i Centri di Ricerca, le Pubbliche Amministrazioni

lombarde e gli Enti del Sistema Regionale nelle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie dell'Earth Observation da piattaforme satellitari, aeree e da droni, nelle seguenti aree tematiche prevalenti ma non esaustive:

- ambiente e cambiamenti climatici,
- agricoltura e foreste,
- gestione del territorio, delle risorse idriche, nivali e naturali,
- prevenzione dei rischi naturali ed antropici e gestione delle emergenze,
- beni culturali.

3. LEON punta alla sinergia tra le diverse competenze complementari presenti nella rete:

- le scienze e le tecnologie aerospaziali per lo sviluppo di nuove piattaforme da satellite, da aereo e da drone,
- l'elettronica, la robotica e l'informatica per lo sviluppo di nuovi payload,
- la definizione dei requisiti scientifici per nuove missioni satellitari,
- la conoscenza delle basi fisiche, biofisiche e matematico-statistiche del telerilevamento,
- lo sviluppo di algoritmi a partire da dati multisorgente, multispettrali, iperspettrali e a differente risoluzione geometrica e temporale,
- l'analisi di rischio territoriale, la governance della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, la pianificazione territoriale, la valutazione del capitale naturale,
- le conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umano ed animale e sull'ambiente naturale, sulle tecniche di rilevazione, di decontaminazione e di messa in sicurezza, sulle indagini sanitarie condotte su soggetti esposti a contaminazione,
- l'aerofotogrammetria, le tecnologie di computer vision, l'intelligenza artificiale, la geomatica e la modellistica matematica per l'analisi delle informazioni provenienti dall'Earth Observation e la loro integrazione con dati provenienti da altre fonti in modelli per la produzione di diagnosi, previsioni e scenari per il supporto alle decisioni.

4. Le attività di LEON, che verranno concordate dalle Parti nel rispetto della relativa normativa vigente, possono comprendere:

- il confronto interdisciplinare per facilitare la conoscenza tra le Parti del "chi fa che cosa",
- il libero scambio di idee, di esperienze, di informazioni e di dati, se nella piena e libera disponibilità delle Parti,
- la organizzazione di seminari, momenti formativi e di trasferimento delle conoscenze, se nella piena e libera disponibilità delle Parti,
- l'istituzione di tesi di laurea, progetti di dottorato e borse di studio in collaborazione tra le parti,
- la partecipazione congiunta a sperimentazioni, a rilievi remoti e di campo e l'utilizzo congiunto, ove possibile, di software e strumentazioni, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse,
- lo sviluppo di proposte progettuali e la ricerca di finanziamenti,
- la partecipazione coordinata ai programmi di ricerca e sviluppo,
- il dialogo con le istituzioni centrali e il raccordo con le altre reti,
- la valorizzazione e la disseminazione dei risultati.

Art. 2 – Non onerosità dell’Accordo

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo, così come il successivo specifico Piano di Lavoro, non comporteranno scambio di denaro tra le parti.
2. Ciascuna parte provvederà con proprie risorse alle attività previste nel Piano di Lavoro.
3. Dal presente Accordo non conseguirà alle Parti alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività che potrà essere eseguita in forza del presente Accordo si svolgerà nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni adottate dalle Parti.

Art. 3 – Durata dell’Accordo

1. Le Parti concordano che l’Accordo sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31 Dicembre 2024.
2. È escluso il rinnovo tacito dell’Accordo. Il rinnovo dell’Accordo, per un periodo di tre anni, può essere chiesto via PEC entro tre mesi dalla scadenza da una delle Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dalle altre Parti entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 90 giorni alle altre Parti.
4. In caso di recesso e di risoluzione consensuale le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso e quelle previste nel Piano di Lavoro, salvo diversamente stabilito dal Tavolo Tecnico.

Art. 4 – Organizzazione

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un Tavolo Tecnico. Ogni Parte è rappresentata al Tavolo Tecnico da uno o due Referenti. I Referenti sono i seguenti:

Parte	Referenti
AREU	Diego Boschi, Emanuele Pressato
ARPA	Dario Bellingeri, Alessandro Loda
ERSAF	Dante Fasolini, Stefano Manetta
EUCENTRE	Chiara Casarotti, Ilaria Senaldi
FLA	Antonio Ballarin Denti, Mita Lapi
IREA	Mirco Boschetti, Daniela Stroppiana
IUSS	Emma Schiavon, Andrea Taramelli
POLIMI	Marco Lovera, Livio Pinto
UNIMI	Anna Facchi, Maurizio Maugeri
UNIMIB	Roberto Colombo, Cinzia Panigada
UNIPV	Fabio dell’Acqua, Francesco Zucca

2. Ogni Parte può in ogni momento sostituire i propri Referenti comunicando per scritto i nuovi nominativi alle altre Parti.
3. Il Tavolo Tecnico è coordinato da un Segretariato. Il Segretariato è costituito dai Referenti di due Parti scelte a rotazione tra le Parti e rinnovato ogni sei mesi. La modalità di coordinamento potrà essere

modificata nel tempo per adeguarsi a nuove esigenze e opportunità, previa valutazione da parte del Tavolo Tecnico.

4. Il Tavolo Tecnico redige all'inizio di ogni anno un Piano di Lavoro nel quale sono indicate le attività concordate con le Parti e ne monitora lo stato di avanzamento con momenti di verifica trimestrali.
5. Con frequenza almeno semestrale il Tavolo Tecnico organizza un workshop nel quale ciascuna Parte presenta le proprie esperienze sul tema dell'Earth Observation, si illustrano gli stati di avanzamento e i risultati delle attività previste dal Piano di Lavoro e si discutono i possibili sviluppi.

Art. 5 - Riservatezza

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni di titolarità di una Parte e comunicate ad altre Parti, per iscritto o trasmesse fisicamente e/o in via telematica e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme riconducibili alla categoria di "Confidenziale" che portino la specifica dicitura "Confidenziale".
2. Le Parti si impegnano a segnalare di volta in volta le informazioni da considerarsi confidenziali.
3. Le Parti si impegnano a considerare come riservate tutte le Informazioni Confidenziali ricevute in esecuzione del presente Accordo e si impegnano a proteggere tali informazioni con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le proprie informazioni, comunque non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia.
4. Le Parti si impegnano a non rivelare a terzi direttamente o indirettamente in qualsivoglia forma qualsiasi informazione confidenziale ricevuta, ed a limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Accordo per un periodo pari a tre anni oltre la scadenza del presente Accordo.
5. Le Parti concordano sin da ora che saranno ritenute responsabili per le violazioni degli obblighi di cui al presente articolo 5 solo in caso di dolo o colpa grave.

Art. 6 – Proprietà intellettuale

1. I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà della Parte che li ha generati autonomamente. Fermo restando che ciascuna Parte resterà proprietaria del know-how pre-esistente dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali delle attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che i risultati sono scaturiti dalla collaborazione nell'ambito dell'Accordo di collaborazione LEON.
2. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione

delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 7 – Divulgazione dei risultati

1. Per quanto riguarda i risultati che non siano, ai sensi del precedente Art. 5, sottoposti ad espressa riservatezza, La loro eventuale pubblicazione sarà preventivamente concordata tra i componenti del Tavolo Tecnico, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.
 - Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le stesse si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
 - Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo delle altre Parti per la definizione e realizzazione delle attività. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
 - La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
2. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

Art. 8 – Codice Etico

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, ove adottati, nonché dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
2. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Art. 10 – Sicurezza dei luoghi delle attività

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti potranno coinvolgere nelle attività personale esterno (es. collaboratori, dottorandi, assegnisti) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso alle attività di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.
2. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di Struttura ai fini della sicurezza.
3. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
4. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i responsabile/i della/e struttura-e/ente-i di provenienza.
5. Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
6. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle normative in materia di contenimento e contrasto del Covid 19.

Art. 11 – Modifiche ed integrazioni dell'Accordo

1. Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti.

Art. 12 – Rapporti fra le Parti

1. Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente le attività di collaborazione sopra specificate tra le Parti stesse. In nessun caso ciascuna Parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto delle altre Parti.

Art. 13 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche, siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice

Privacy”), e delle successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per finalità connesse e funzionali alla esecuzione del presente Accordo che costituisce, nel rispetto delle disposizioni e leggi vigenti, Base Giuridica del trattamento.

2. Nel merito delle attività attuative del presente accordo, in considerazione della pluralità di attività previste, verranno eventualmente di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.
3. Le Parti adottano le misure di sicurezza previste dal GDPR in relazione alla necessità di conservazione dei dati acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, nonché in relazione all’espletamento di eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, come previsti dalla normativa. Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo:
Per AREU è titolare l’Agenzia nella persona del proprio legale rappresentante, il Direttore Generale.
Per ARPA è titolare l’Agenzia nella persona del proprio legale rappresentante, il Direttore Generale.
Per ERSAF è titolare l’Ente nella persona del rappresentante legale, cioè il Presidente, che ha delegato il Direttore Generale di ERSAF.
Per EUCENTRE è titolare la Fondazione nella persona del proprio legale rappresentante, il Presidente.
Per FLA è titolare la Fondazione, nella persona del Presidente.
Per IREA è titolare il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma rappresentato dall’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente nella persona del suo Direttore.
Per IUSS è titolare la Scuola Universitaria Superiore IUSS nella persona del Magnifico Rettore.
Per POLIMI è titolare il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore.
Per UNIMI è titolare il Rettore in qualità di legale rappresentante.
Per UNIMIB: <https://www.unimib.it/privacy>- Sezione Ricerca.
Per UNIPV è titolare l’Università degli Studi di Pavia nella persona del Magnifico Rettore.

Art. 14 – Controversie

1. Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 15 – Bollo e registrazione

1. Il presente Atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di ARPA.

Art. 16 – Firma digitale

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.

Art. 17 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo saranno trasmesse ai seguenti indirizzi:

Per AREU: PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it; e-mail: emanuele.pressato@sasl.it

Per ARPA: PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it; e-mail: d.bellingeri@arpalombardia.it

Per ERSAF: PEC: ersaf@pec.regione.lombardia.it; e-mail: dante.fasolini@ersaf.lombardia.it

Per EUCENTRE: PEC: protocollo@pec.eucentre.it; e-mail: chiara.casarotti@eucentre.it

Per FLA: PEC: fla@pec.regione.lombardia.it; e-mail: mita.lapi@flamet.org

Per IREA: PEC: protocollo.irea@pec.cnr.it; e-mail: stroppiana.d@irea.cnr.it

Per IUSS: PEC: diram@pec-iusspavia.it; e-mail: ricerca@iusspavia.it

Per POLIMI: PEC: pecdsta@cert.polimi.it; e-mail: marco.lovera@polimi.it

Per UNIMI: PEC: unimi@postecert.it; e-mail: Maurizio.Maugeri@mi.infn.it

Per UNIMIB: PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it.; e-mail: ricerca@unimib.it

Per UNIPV: PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it; e-mail: francesco.zucca@unipv.it

Milano, data dell'ultima firma digitale

AREU

Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia

Direttore Generale

Dott. Alberto Zoli

ARPA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia

Il Direttore Generale

Dott. Fabio Carella

ERSAF

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della Regione Lombardia

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Ornaghi

EUCENTRE

Il Presidente

Prof. Riccardo Pietrabissa

FLA

Fondazione Lombardia per l'Ambiente

Il Presidente

Avv. Matteo Fumagalli

IREA
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente
del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore
Dott. Francesco Soldovieri

IUSS
Scuola Universitaria Superiore IUSS
Il Rettore
Prof. Riccardo Pietrabissa

POLIMI
Politecnico di Milano
Il Rettore
Prof. Ferruccio Resta

UNIMI
L'Università degli Studi di Milano
Il Rettore
Prof. Elio Franzini

UNIMIB
Università degli Studi di Milano Bicocca
Il Rettore
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

UNIPV
Università degli studi di Pavia
Il Rettore
Prof. Francesco Svelto